

UNIONE DEI COMUNI

MONTECALVO IN FOGLIA – PETRIANO - TAVOLETO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 8

in data: 02-12-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE FUNZIONI DELL'EX CONSORZIO INTERCOMUNALE MONTEFELTRO

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **Due** del mese di **DICEMBRE** alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune di Montecalvo in Foglia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione **Ordinaria e in Prima convocazione**, si é riunito il Consiglio dell'Unione.

- All'appello risultano:

PAGANELLI DONATELLA	P	ANGELINI GIOVANNI	P
CECCAROLI DOMENICO SAVIO	P	ROSSI MARCO	P
GRANDICELLI GIORGIO	P	GRESTA NELLO	P
FABRIZIOLI DAVIDE	P	BELLETTINI LUIGI	P

TOTALE PRESENTI: 8

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale sig. CANCELLIERI DR. MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. GRESTA NELLO in qualità di Presidente dell'Unione, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

FABRIZIOLI DAVIDE

CECCAROLI DOMENICO SAVIO

BELLETTINI LUIGI

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica .

PREMESSO che il “Consorzio Intercomunale Montefeltro ” è un ente che provvede, ai sensi dell'art. 31 TUEL, all’esercizio associato da parte dei Comuni partecipanti delle funzioni relative alla gestione del Plesso scolastico di Ca’ Lanciarino nonché alla gestione di alcuni servizi quali trasporto scolastico e mensa scolastica dello stesso plesso e ad alcuni servizi di carattere socio educativo ed

DATO ATTO CHE il Consorzio di cui sopra è stato costituito, in origine, con atto pubblico repertorio 33.092 del 23/061995 a rogito Notaio Cafiero di Sassocorvaro fra i Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Tavoleto e Urbino;

ATTESO che tale ente deve essere sciolto ai sensi dell’articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, che prescrive:

“la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 1, comma 2, del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, convertito nella L. 26 marzo 210 n. 42 prescrive che:

“le disposizioni di cui ai commi 184 e 186,lettere b),c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”;

PRECISATO che l'art. 16, comma 28 del D. L. 138/201 1, convertito in legge n. 148/2011, stabilisce che:

“al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli Enti Locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'art. 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., e dall'art. 14, comma 32, primo periodo, del citato DL, n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni del primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.

Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

CONSIDERATO che il C.d.a. del Consorzio, avendo da statuto durata quadriennale, è venuto in scadenza in data 01 ottobre 2013 in quanto nominato con deliberazione dell’assemblea dei Sindaci in data 02 ottobre 2009 e pertanto è urgente provvedere al suo scioglimento e quindi individuare la migliore soluzione organizzativa per garantire la continuità dei servizi da esso svolti e nel contempo assicurare la liquidazione dell’ente in parola;

ATTESO che l’art. 14 dello Statuto del Consorzio (rubricato “scioglimento del consorzio”) non prescrive particolari modalità per lo scioglimento, limitandosi a stabilire che “il Consorzio potrà essere sciolto in qualsiasi momento anche prima della scadenza fissata dall’articolo 4 purché vi sia il consenso espresso con deliberazione dei consigli comunali, rappresentanti i $\frac{3}{4}$ delle quote consortili”;

RILEVATO che il verificarsi dei presupposti di legge per lo scioglimento del Consorzio comporta il necessario avvio di una fase di liquidazione finalizzata alla definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al sopprimendo ente;

CONSIDERATO che attualmente il Consorzio ha assicurato la gestione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino, di cui è anche proprietario dei relativi immobili, dove si trovano le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni soci e che pertanto tali servizi non possono e non debbono subire interruzioni che ne potrebbe pregiudicare il normale funzionamento e quindi il diritto allo studio degli alunni;

VISTO che con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 20 del 27/11/2013 si era preso atto della volontà dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia e Tavoleto assieme al Comune di Petriano di assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali attraverso la costituzione di una Unione di Comuni a cui potevano essere affidate anche le funzioni inerenti i servizi scolastici e quindi anche quelle relative al presente Consorzio;

CHE PERTANTO con lo stesso atto deliberativo Assemblea dei sindaci n. 20 del 27/11/2013 si definiva quanto segue:

“1. di prendere atto che si sono verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, in premessa citato, e quindi di provvedere con decorrenza dal 31 gennaio 2014 allo scioglimento e alla soppressione del Consorzio Intercomunale del Montefeltro;

2. di trasferire, previo parere favorevole dei Comuni, le funzioni del Consorzio alla costituenda Unione dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto disciplinando attraverso una convenzione i rapporti giuridici ed economici fra la costituenda Unione dei Comuni ed il Comune di Urbino che non farà parte di questa nuova forma associativa;.....”

VISTO CHE a tale scopo, al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla legge 191/2009 come sopra riportata, si è ottenuto di concordare una nuova convenzione che preveda:

- Suddivisione delle spese di funzionamento e gestione degli immobili ad uso scolastico sulla base del rapporto fra gli alunni complessivi del plesso scolastico e gli alunni della sola scuola media provenienti dal territorio del Comune di Urbino
- Garanzia per gli alunni della sola scuola media provenienti dal territorio del Comune di Urbino di accesso a tutti i servizi complementari quali mensa e trasporto scolastico
- Conservazione della quota di un quarto di tutta la proprietà del Consorzio intercomunale
- Definizione del limite massimo di Euro 25.000,00 annuali per la quota da attribuire al Comune di Urbino
- Definizione di un termine breve per la durata della Convenzione

Rilevato che sia il Consorzio che tutti e quattro i Comuni soci del Consorzio hanno deliberato di prevedere il trasferimento delle funzioni del Consorzio alla costituita Unione dei Comuni disciplinando i relativi rapporti fra l'Unione e i quattro Comuni ex soci del Consorzio come da convenzione allegata alla presente proposta specificando che la stessa è stata redatta sulla base delle seguenti condizioni:

- trasferimento degli immobili del consorzio in proprietà uguale e indivisa ai quattro Comuni soci
- concessione degli immobili mediante comodato d'uso all'Unione dei Comuni
- l'unione provvederà alla gestione e manutenzione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino e alla gestione dei vari servizi attualmente assicurati dal Consorzio

- I comuni riconoscono all'Unione le spese relative ai dipendenti a tempo indeterminato trasferiti nonché una compartecipazione alle spese di gestione dei servizi dell'ex Consorzio relativamente alle spese di funzionamento degli uffici e degli organi addetti alla gestione con una somma pari a € 61.000,00 (quota parte spese personale a tempo indeterminato da trasferire all'Unione dei Comuni, affitto locali, spese telefoniche, spese segreteria e contabilità, ecc) da rivalutarsi dopo il secondo anno sulla base dell'indice Istat. Per la copertura di tali spese i Comuni riconoscono al Consorzio una compartecipazione che verrà calcolata sulla base degli alunni frequentanti di ogni Comune con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie.
- i quattro Comuni riconosceranno all'Unione dei Comuni, dietro specifica rendicontazione, le spese di gestione e manutenzione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino e dei vari servizi attualmente assicurati dal Consorzio contribuendo sulla base degli utenti di ogni singolo Comune ed al netto di qualsiasi entrata derivante dallo svolgimento degli stessi servizi con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie. Per quanto concerne il solo servizio di trasporto scolastico le spese verranno ripartite ponendo a carico dei comuni di Auditore e Urbino il 40% delle stesse mentre il restante 20% verrà ripartito in parti uguali fra il comune di Tavoleto e Montecalvo in Foglia.
- La Convenzione dovrà avere una durata minima di anni 2 (due)
- L'Unione dei Comuni dovrà garantire per gli alunni delle scuole del Comune di Urbino anche i servizi complementari quali mensa scolastica e trasporto scolastico
- Previsione di un limite massimo di Euro 25.000,00 annuali per la quota complessiva da attribuire al Comune di Urbino

RILEVATO inoltre che per quanto concerne la quota relativa al personale dipendente del Consorzio la Corte dei Conti Lombardia, sulla base di una richiesta di un Sindaco il quale ha posto alla Sezione un quesito in ordine alle conseguenze, sotto il profilo della spesa del personale, dello scioglimento di un consorzio di funzioni che interessa nove comuni, con parere n. 1063/2010 ha espressamente precisato che :

".... l'art. 2, comma 186, lett. e) della legge n. 191/2009 (finanziaria per il 2010), prescrive che i Comuni, in relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, adottino varie misure tra cui la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali....

.....la fattispecie normativa richiamata nell'istanza di parere presuppone che lo scioglimento del consorzio di funzioni non sia conseguenza di una scelta discrezionale dell'ente locale consorziato, bensì sia l'adempimento di un obbligo imposto dalla legge per il <<coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica>>"

.....La norma contenuta nella finanziaria fa espressamente salvi <<i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto>>.

Dunque, poiché il legislatore ha previsto una ipotesi di scioglimento ex legge dei consorzi di funzioni, la norma medesima stabilisce a priori il criterio per individuare il soggetto giuridico che subentra nei rapporti giuridici esistenti in capo all'ente pubblico territoriale, di tipo consortile, che deve essere posto in liquidazione dal comune che vi partecipa.

..... Alla luce di tale premessa, va risolto il quesito in ordine a quale criterio devono adottare i comuni che ex legge hanno sciolto un consorzio di funzioni e, dopo tale avvenimento, devono confrontare il volume della spesa per il personale riferito ad annualità diverse (in particolare, l'anno precedente allo scioglimento del consorzio, se si tratta di ente locale che soggiace al patto di stabilità interno, o il 2004 se si tratta di ente comunale con popolazione inferiore ai cinque mila abitanti).

.....Nell'istanza di parere si fa riferimento agli <<incrementi di spesa che, inevitabilmente, ricadranno su tutti gli enti a causa dell'assorbimento del personale ora in servizio al Consorzio Parco delle Brughiere, nel momento in cui si dovesse procedere con lo scioglimento del

consorzio e la sua trasformazione in convenzione>>.

In realtà, questa Sezione osserva che a rigore, anche prima dello scioglimento del consorzio, ciascun ente locale consorziato, ai fini del calcolo della propria spesa del personale, avrebbe dovuto tener conto *pro quota* del personale alle dipendenze del consorzio.

.....In quest'ottica, la disciplina vincolistica in materia di personale non può non essere intesa come riferibile non soltanto all'Ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto, le quali, altrimenti, potrebbero costituire strumenti di elusione dei vincoli di legge, con conseguente necessità del consolidamento delle spese di personale.

In sostanza, con le recenti modifiche legislative apportate al sistema della finanza pubblica locale dalle Leggi n. 244/2007 e 133/2008, si è modificata la base di calcolo delle spese per il personale sostenute dall'Ente locale, in virtù di una tendenza omnicomprensiva dei vari plessi ed organizzazioni in cui si articola la Pubblica Amministrazione>> (in questi termini, si veda la Rel. sulle Esternalizzazioni all. Delib. Lombardia n. 1088 dell'11.12.2009, che richiama le delibere Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, 24 febbraio 2009, n. 41 e 29 giugno 2009, n. 384).

Ad ogni modo, qualora l'ente locale istante non avesse già tenuto conto *pro quota* del personale alle dipendenze del consorzio nel calcolo della spesa per il personale degli anni precedenti, il criterio da seguire è quello di ricondurre ad omogeneità le due grandezze da comparare, in quanto <<occorre che le due basi siano omogenee e quindi il confronto deve essere fatto dopo aver provveduto alla riclassificazione delle voci, secondo criteri di omogeneità che possano consentire di verificare se si è in presenza di una politica di contenimento ovvero di espansione>>.

Alla luce di tale parere nonché di altri di pari contenuto (vedi ad esempio Emilia Romagna n. 12/2009) per quanto concerne la verifica del rispetto della spesa di personale occorre prima determinare le singole *pro quota del personale alle dipendenze del consorzio riferita agli anni precedenti per integrare, con questo dato, il calcolo della spesa di ogni singolo comune per il personale degli anni precedenti*. Dopo aver provveduto alla riclassificazione delle voci, secondo criteri di omogeneità, sarà possibile verificare se si è in presenza di una "politica di contenimento ovvero di espansione" della spesa di personale.

Visto il prospetto allegato nel quale vengono indicate le *quote del personale alle dipendenze del consorzio riferita agli anni precedenti a carico di questo Comune nonché della conseguente integrazione del calcolo della spesa per il personale di questo Ente relativamente agli anni precedenti ed in particolare a quello relativo alla verifica del rispetto del disposto normativo previsto sia dall'articolo 7 comma 7° DI 112/2008 nonché dell'articolo 1 comma 557 -ter della legge 296/2006*.

Precisato pertanto che con il trasferimento dei dipendenti del Consorzio a questa Unione dei Comuni si provvederà comunque a rispettare il limite della spesa di personale in quanto i Comuni di fatto hanno trasferito le loro "quote" all'Unione dei Comuni

P R O P O N E

di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

1. di prendere atto che si sono verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009, in premessa citata, e quindi di che con decorrenza dal 31 dicembre 2014 il Consorzio Intercomunale del Montefeltro sarà sciolto e soppresso;
2. Di prendere atto del trasferimento del patrimonio immobiliare relativo al complesso scolastico di Ca' Lanciarino dal Consorzio Intercomunale Montefeltro in favore dei quattro Comuni soci in quote uguali (pari al 25% ciascuno) e indivise;

3. di esprimere parere favorevole e quindi approvare, a seguito della soppressione di cui al precedente punto 1, il trasferimento delle funzioni del Consorzio a questa Unione dei Comuni come disciplinato attraverso la convenzione allegata al presente atto che definisce i rapporti giuridici ed economici fra la Unione dei Comuni ed i quattro Comuni soci del consorzio la quale contiene i seguenti criteri:

- trasferimento degli immobili del consorzio in proprietà uguale e indivisa ai quattro Comuni soci;
- concessione degli immobili mediante comodato d'uso all'Unione dei Comuni;
- l'unione provvederà alla gestione e manutenzione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino e alla gestione dei vari servizi attualmente assicurati dal Consorzio;
I comuni riconoscono all'Unione le spese relative ai dipendenti a tempo indeterminato trasferiti nonché una compartecipazione alle spese di gestione dei servizi dell'ex Consorzio relativamente alle spese di funzionamento degli uffici e degli organi addetti alla gestione con una somma pari a € 61.000,00 (quota parte spese personale a tempo indeterminato da trasferire all'Unione dei Comuni, affitto locali, spese telefoniche, spese segreteria e contabilità, ecc) da rivalutarsi dopo il secondo anno sulla base dell'indice Istat. Per la copertura di tali spese i Comuni riconoscono al Consorzio una compartecipazione che verrà calcolata sulla base degli alunni frequentanti di ogni Comune con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie
- i quattro Comuni riconosceranno all'Unione dei Comuni, dietro specifica rendicontazione, le spese di gestione e manutenzione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino e dei vari servizi attualmente assicurati dal Consorzio contribuendo sulla base degli utenti di ogni singolo Comune ed al netto di qualsiasi entrata derivante dallo svolgimento degli stessi servizi con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie. Per quanto concerne il solo servizio di trasporto scolastico le spese verranno ripartite ponendo a carico dei comuni di Auditore e Urbino il 40% delle stesse mentre il restante 20% verrà ripartito in parti uguali fra il comune di Tavoleto e Montecalvo in Foglia.
- La Convenzione dovrà avere una durata minima di anni 2 (due);
- L'Unione dei Comuni dovrà garantire per gli alunni delle scuole del Comune di Urbino anche i servizi complementari quali mensa scolastica e trasporto scolastico;
- Previsione di un limite massimo di Euro 25.000,00 annuali per la quota complessiva da attribuire al Comune di Urbino;

4. di approvare la concessione degli stessi immobili facenti parte del complesso scolastico di Ca' Lanciarino in Comodato d'uso gratuito in favore della Unione dei Comuni la quale, come previsto dalla allegata convenzione, si accollerà oltre ai rapporti giuridici esistenti sugli immobili anche i relativi oneri di gestione e manutenzione ordinaria degli stessi con obbligo di destinazione ai fini istituzionali a cui attualmente gli stessi immobili sono destinati;

5. di prendere atto che la procedura di liquidazione del Consorzio verrà gestita da questa Unione specificando che il Commissario liquidatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- Accertamento e incasso delle partite attive del Consorzio
- Liquidazione delle partite passive del Consorzio
- Rendicontazione annuale delle partite attive e passive
- Suddivisione, nel rispetto dei criteri già utilizzati dal consorzio fra i Comuni soci, sia delle partite attive che delle partite passive in eccesso, al termine di ciascun anno solare
- Chiusura delle varie posizioni assicurative, previdenziali e fiscali del Consorzio appena se ne ravviserà l'opportunità e la convenienza
- Presentazione delle varie denunce di carattere fiscale conseguenti alla chiusura del Consorzio

- Sottoscrizione di ogni atto in attuazione del presente atto deliberativo e conseguente allo scioglimento del Consorzio;

6. di prendere atto che attraverso la ridefinizione della spesa storica del personale dei Comuni soci l'Unione dei Comuni a seguito del trasferimento dei dipendenti del Consorzio riuscirà comunque a rispettare il limite relativo alla verifica del rispetto della spesa complessiva di personale;

7. di demandare al Responsabile Area Amministrativa tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Cancellieri Dr Michele)

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Sentita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri:

Il Segretario provvede all'esposizione del regolamento

Ceccaroli Domenico fa presente che comunque allo scadere dei due anni in caso di mancato rinnovo ogni comune si riprenderà la sua quota di dipendenti. Il motivo dei soli 2 anni è giustificato dal fatto che la nuova amministrazione di Urbino non se l'è sentita di impegnarsi per un periodo più lungo.

Il Presidente fa presente che gli accordi con Urbino sicuramente nel breve periodo saranno rivisti e ampliati. Bellettini Luigi fa presente che apprezza la chiusura del consorzio che ha generato problemi e cause a Tavoleto. I rassicuramenti che ha avuto dal Sindaco di Tavoleto lo hanno tranquillizzato e quindi si limita all'astensione.

Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 6

Con voti contrari n. 0

Con voti astenuti n. 1 (Bellettini Rossi)

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 6

Con voti contrari n. 0

Con voti astenuti n. 1 (Belletini Rossi)

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI TRA CONSORZIO INTERCOMUNALE MONTEFELTRO E UNIONE DEI COMUNI

L'anno duemila..., il giorno _____ del mese di _____ in
nella residenza dell'Unione dei Comuni con la presente convenzione da valersi per ogni
conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Auditore in persona del Sindaco domiciliato per la sua
carica presso il Comune di Auditore, (codice fiscale) il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Montecalvo in Foglia in persona del Sindaco domiciliato
per la sua carica presso il Comune di Montecalvo in Foglia, (codice fiscale) il quale
interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Urbino in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica
presso il Comune di Urbino, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in
forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Tavoleto in persona del Sindaco domiciliato per la sua
carica presso il Comune di Tavoleto, (codice fiscale) il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

E

L'Unione di Comuni in persona del Presidente domiciliato per la sua
carica presso l'Unione dei Comuni (codice fiscale) il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ____ del _____ che si
allega quale parte integrante.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale del Comune;

PREMESSO

• che con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali

- n. ____ del _____,
- n. ____ del _____,
- n. ____ del _____,
- n. ____ del _____,
- n. ____ del _____,

esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Urbino e Tavoleto nonché
l'Unione dei Comuni hanno approvato il trasferimento all'Unione dei Comuni delle funzioni prima
gestite dal Consorzio Intercomunale Montefeltro oggetto di scioglimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore
dell'Unione Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Le Amministrazioni Comunali di Auditore, Montecalvo in Foglia, Urbino e Tavoleto in qualità di
proprietari concedono in comodato d'uso gratuito all'Unione dei Comuni gli immobili come di
seguito specificati con la espressa condizione che gli stessi siano
utilizzati in conformità della attuale destinazione d'uso.

Le Amministrazioni Comunali di Auditore, Montecalvo in Foglia, Urbino e Tavoleto da una parte e
l'Unione dei Comuni dall'altra si impegnano a regolare i rapporti futuri per la gestione del plesso

scolastico di Ca' Lanciarino in territorio del Comune di Montecalvo in Foglia, oggetto del comodato d'uso gratuito previsto dal precedente comma, sulla scorta della presente Convenzione, con la finalità di realizzare un pubblico servizio d'importanza primaria quale l'istruzione scolastica ed alcuni servizi di interesse sociale ed educativo a vantaggio delle popolazioni dei Comuni suddetti. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione gli Enti dovranno operare secondo i principi di buona amministrazione, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile ed offrire la miglior soluzione ai cittadini con il minor dispendio di energie umane e finanziarie.

Art.2 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1- L'Unione dei Comuni si prende in carico lo svolgimento di tutti i servizi assicurati dal Consorzio Intercomunale Montefeltro di cui i suddetti Comuni fanno parte e per il quale è previsto lo scioglimento a far data dal 31 dicembre 2014

A tal fine l'Unione dei Comuni subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere in carico al Consorzio Intercomunale Montefeltro comprensivi:

- dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al personale descritto nell'allegato elenco "allegato A" impegnandosi a rispettare tutte le normative in essere relativamente al personale degli enti locali e quindi a rispettare il relativo CCNL enti locali.
- alla custodia e gestione dei materiali e degli archivi in dotazione al Consorzio
- alla gestione dei dati informatici in uso al Consorzio
- alla gestione delle attività scolastiche e dei servizi oggetto della presente convenzione

Le parti danno atto che la garanzia di mantenimento del posto per il personale a tempo indeterminato trasferito all'Unione dei Comuni rimane in carico ai quattro Comuni ex soci del Consorzio Intercomunale Montefeltro nella misura del 25% ciascuno. Pertanto i quattro Comuni danno atto che provvederanno a garantire la quota parte di spesa relativa ai dipendenti a tempo indeterminato nella propria spesa di personale anche in caso di scioglimento dell'Unione dei Comuni, di retrocessione o mancato rinnovo della presente convenzione.

2 – L'Unione dei comuni assicura la gestione di tutte le spese occorrenti per il buon funzionamento, la manutenzione ordinaria e la gestione del plesso scolastico sito in Ca' Lanciarino, che saranno ripartite sulla base del rendiconto di fine esercizio in proporzione al numero degli alunni dei Comuni che hanno frequentato la scuola primaria e secondaria nell'anno scolastico di riferimento. Per il solo Comune di Urbino la proporzione verrà effettuata solo sulla base degli alunni frequentanti la scuola media.

Tutte le ulteriori spese per servizi di carattere socio educativo poste in carico all'Unione dei Comuni verranno ripartite sulla base della provenienza da ogni singolo comune degli utilizzatori.

Le spese sopraccitate a titolo esemplificativo riguarderanno:

- consumo di gas, acqua, energia elettrica, telefono, costi per il servizio fotocopie ed ogni altro servizio ad uso delle istituzioni scolastiche che siano a carico degli enti locali;
- assicurazioni inerenti il fabbricato inteso nella sua interezza e il suo utilizzo;
- manutenzione ordinaria di tutti i fabbricati quali interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole medie del Comune di Urbino. Per quanto concerne il solo servizio di trasporto scolastico le spese verranno ripartite ponendo a carico dei comuni di Auditore il 40%, Urbino il 40% , Tavoleto il 10% e Montecalvo in Foglia il 10%.

L'Unione dei Comuni provvederà alla liquidazione ed al pagamento dei vari fornitori e sarà unico responsabile relativamente alle forniture effettuate a favore del plesso scolastico.

3. L'Unione dei Comuni provvederà a tutte le spese per la manutenzione straordinaria (interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici),

che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso relative al fabbricato esistente con la rispettiva area cortilizia, dietro autorizzazione dei Comuni proprietari degli immobili.

Le spese saranno ripartite in proporzione alle quote di proprietà dei Comuni e pertanto in misura pari al 25% per ognuno dei Comuni comproprietari degli immobili salvo diversi accordi fra tutte le parti.

I predetti lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione dei Comuni dei progetti/preventivi, compresi quegli interventi finalizzati a risolvere aspetti legati ad adeguamenti normativi.

Gli interventi atti a garantire condizioni di sicurezza con carattere d'urgenza, saranno comunicati e rendicontati ai Comuni attraverso la presentazione di una copia della documentazione tecnica ed amministrativa dei lavori.

E' obbligo del Unione dei Comuni di eseguire la manutenzione ed i controlli periodici sugli impianti elettrici e di terra, idrico e riscaldamento, antincendio, come da norme sulla sicurezza impianti vigente.

Dovra' essere tenuto aggiornato a tale scopo il registro delle verifiche periodiche degli impianti.

La responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle prescrizioni contenute nell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e le pratiche relative saranno a carico del Unione dei Comuni.

Art.3 - GESTIONE FINANZIARIA

L'Unione dei Comuni adotta tutti gli atti occorrenti per assicurare il normale funzionamento delle attività scolastiche e dei servizi oggetto della presente convenzione.

I quattro Comuni si impegnano a versare all'Unione dei Comuni:

A- le spese relative ai dipendenti a tempo indeterminato trasferiti nonché una compartecipazione alle spese di gestione dei servizi dell'ex Consorzio relativamente alle spese di funzionamento degli uffici e degli organi addetti alla gestione con una somma complessiva e forfettaria pari a € 61.000,00 (quota parte spese personale a tempo indeterminato da trasferire all'Unione dei Comuni, affitto locali, spese telefoniche, spese segreteria e contabilità, ecc) da rivalutarsi dopo il secondo anno sulla base dell'indice Istat. Le spese relative al personale a tempo indeterminato da trasferire all'Unione dei Comuni saranno ripartite a carico di ogni Comune in misura del 25%. Per la copertura delle altre spese sopra indicate i Comuni riconoscono al Consorzio una compartecipazione che verrà calcolata sulla base degli alunni frequentanti di ogni Comune con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie.

B- dietro specifica rendicontazione, le spese di gestione e manutenzione del plesso scolastico di Ca' Lanciarino e dei vari servizi attualmente assicurati dal Consorzio contribuendo sulla base degli utenti di ogni singolo Comune ed al netto di qualsiasi entrata derivante dallo svolgimento degli stessi servizi con la specifica che per il Comune di Urbino saranno presi in considerazione solo gli alunni delle scuole medie

C- relativamente alle spese ordinarie, di cui al comma 2 dell'art. 2 della presente convenzione, una quota per ogni anno solare relativa ai costi di gestione, il cui importo sarà determinato da apposito consuntivo delle spese sostenute, redatto dall'Unione dei Comuni e rimesso ad ogni Comune con specificata la relativa quota di spettanza calcolata in relazione ai criteri stabiliti con la presente convenzione.

D- relativamente alle eventuali spese straordinarie, di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente convenzione, saranno ripartite in modo proporzionale alle quote di proprietà dei Comuni. Tali spese saranno rimborsate in un'unica soluzione nel corso dell'esercizio finanziario e comunque entro 30 gironi dal rendiconto delle spese trasmesso dall'Unione dei Comuni.

2. Tutte le quote a carico dei singoli Comuni come stabilite con la presente convenzione saranno corrisposte in quattro rate di cui la prima in acconto pari al 30% delle spese preventivate entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio pari al 30%, la terza entro il mese di settembre pari al 30% ed il saldo entro 30 giorni dalla presentazione del riparto.

L'Unione dei Comuni comunicherà entro il 15 ottobre di ogni anno quale quota graverà a carico dei Comuni al fine di procedere ad una giusta previsione in sede di approvazione di bilancio.

Ogni Comune potrà chiedere di ottenere copia delle fatture e delle altre pezze giustificative della spesa.

Per quanto riguarda il solo Comune di Urbino le spese annuali complessive relativamente alle precedenti lettere A, B e C sono fissate nell'importo forfettario di Euro 25.000,00. Nel caso le stesse superino la suddetta somma le eccedenze verranno ripartite fra gli altri tre Comuni sulla base degli stessi criteri stabiliti con la presente convenzione.

Le entrate relative alla mensa scolastica e trasporto scolastico degli alunni del Comune di Urbino rimangono di competenza dell'Unione, secondo le tariffe in vigore al momento e deliberate.

Art.4 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il mancato rispetto delle norme della presente Convenzione e degli impegni assunti potrà costituire in qualsiasi momento, qualora derivassero disfunzioni, causa di risoluzione della Convenzione stessa per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità. Tale risoluzione potrà avere efficacia solo a partire dalla conclusione dell'anno scolastico. Le parti dovranno inoltre definire e regolare le pendenze di carattere economico, sulla base della convenzione, oggetto di risoluzione.

Art.5 - FORME DI CONSULTAZIONE

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative ai servizi previsti dalla presente convenzione è la Giunta dell'Unione. Alla seduta della Giunta vengono invitati a partecipare gli amministratori dei Comuni sottoscrittori del presente accordo.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti sottoscrittori della presente convenzione copia degli atti fondamentali assunti dalla Giunta dell'Unione relativi ai servizi oggetto di convenzione.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati di comune accordo fra le parti.

Art.6 - DURATA

La presente Convenzione è valida per anni 2 (due) a decorrere dalla sua sottoscrizione con termine comunque al 30 giugno (termine anno scolastico) dell'ultimo anno.

Art.7 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione dei Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivesse a tale risoluzione, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- il primo nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- il secondo dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Urbino.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art.8 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di personale e alla normativa vigente.

Art.9 – NORMA TRANSITORIA

Per quanto riguarda l'anno 2014, in rapporto ai mesi di gestione dei servizi da parte dell'Unione, i trasferimenti dei Comuni saranno calcolati dall'effettivo inizio del trasferimento sino al termine dell'anno.

Art.10 – REGISTRAZIONE

Il presente atto composto da n. pagine scritte per intero e n. righe della pagina sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to GRESTA NELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANCELLIERI DR MICHELE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANCELLIERI DR MICHELE

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal _____ al _____
Reg. n., come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ ;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CANCELLIERI DR MICHELE